

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1211/AV2 DEL 23/09/2016**

Oggetto: CONVENZIONE TRA AREA VASTA N° 2 E SOC. COOP. AGORA DI SENIGALLIA PER TIROCINIO ALLIEVI CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (Cod. Corso A/16-195343)

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. Accogliere, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, la richiesta inoltrata con nota del 23/08/2016, dall'Ente di Formazione AGORA Soc. Cooperativa di Senigallia, di ospitare gli allievi del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario autorizzato dalla Provincia di Pesaro con DD. n° 54 del 28/07/2016 (cod. corso A/16-195343).
3. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione con AGORA Soc. Cooperativa di Senigallia, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, conformemente alla delega ricevuta dai Direttori di Area Vasta con nota DG ASUR prot. 23827 del 14/11/2011.

4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell'Azienda.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Paolo Galassi

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - Senigallia

Normativa e atti di riferimento:

- Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13, recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Atto aziendale – Determina n. 89/DG del 10/03/2005 e DGRM n. 330 del 02/03/2005;
- D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii.” art. 15 quinquies, comma 2, lett. C;
- Provvedimento del 22 febbraio 2001 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (atto n. 1161), recante “Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione”;
- Provvedimento del 16 gennaio 2003 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (atto n. 1604), recante “Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio-sanitario di cui all’art. 1, comma 8, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1”;
- L.R. 06 Novembre 2002 n. 20 recante “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”;
- R.R. 8 marzo 2004, n. 1 e s.m.i. avente ad oggetto “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”
- DGR n. 686 del 10/04/2002 avente ad oggetto “Recepimento dell’accordo sancito in conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell’operatore socio-sanitario: approvazione del modello regionale di formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario”;
- DGR 1234 del 09/07/2002, avente ad oggetto “Disposizioni attuative della D.G.R. 686/2002 relativa al corso di formazione per operatore socio sanitario (O.S.S.) e relativi corsi di riqualificazione – anno formativo 2002 – 2003 e linee guida”;
- DGR n. 1471 del 02/08/2002 avente ad oggetto “DGR n. 1234/2002 – Disposizioni attuative della DGR 686/2002 relativa al corso di formazione per operatore socio-sanitario (O.S.S.) e relativi corsi di riqualificazione - anno formativo 2002 – 2003 e linee guida – errata corrige”;
- DGR n. 50 del 21/01/2003 avente ad oggetto “Autorizzazione ad attivare presso l’INRCA di Ancona corsi di qualificazione e riqualificazione per operatore socio-sanitario e modifica delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 686/2002 e n. 1234/2002”;
- DGR n. 657 del 12/05/2003 avente ad oggetto “Costituzione commissione regionale per la valutazione e quantificazione dei crediti formativi da attribuire ai titoli professionali dell’area sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari al fine della acquisizione dell’attestato di qualifica di “Operatore socio-sanitario”;
- DGR n. 592 del 01/06/2004 avente ad oggetto “Disposizioni per l’attivazione di corsi di riqualificazione per operatore socio-sanitario riservati a soggetti in possesso di qualifiche diverse da quella di O.T.A. ed integrazione delle deliberazioni della Giunta regionale nn.

1234/2002 e 1347/2003”;

- DGR 620 del 08/06/2004 avente ad oggetto “Disciplina dell’attività formativa relativa al conseguimento della qualifica di “operatore socio-sanitario”;
- DGR n. 666 del 20/05/2008, recante ad oggetto: “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario”;

ATTESO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008, recante ad oggetto: “Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario”, la Regione Marche ha provveduto a disciplinare le attività formative volte al conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario, definendone contestualmente gli standards formativi atti al conseguimento della cennata qualifica;

CONSIDERATO che all’art. 1, comma 3 del regolamento di cui all’allegato I dell’atto precitato è segnatamente stabilito che “...l’avvio dei corsi è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra Ente di formazione, Azienda Sanitaria e Ambito Territoriale Sociale” e che al successivo art. 21 viene affermato che “La convenzione.....viene proposta dall’Ente gestore all’ASUR, alle Aziende Sanitarie o all’INRCA e all’Ambito Territoriale Sociale...entro giorni 15 successiva all’avvenuta ricezione dell’autorizzazione allo svolgimento del corso...” e ancora che “L’Azienda Sanitaria e l’Ambito Territoriale Sociale sottoscrivono la convenzione entro giorni 15 dalla ricezione della proposta inviata dall’Ente gestore”;

RILEVATO che, nella materia di cui si discute, l’iniziativa regionale intende promuovere l’ASUR come stakeholder nel processo formativo, quale garante della qualità degli esiti formativi di ambito sanitario, con il riconoscimento di un ruolo di partnership nella formazione di figure professionali che rivestono un ruolo significativo nel campo dell’assistenza socio-sanitaria;

VISTA l’istanza di attivazione di apposita convenzione, avanzata formalmente con nota del 23/08/2016, acquisita agli atti con n° prot. 145565 del 24/08/2016, dalla Soc. Cooperativa AGORA di Senigallia, con sede in Via Cimabue, 21 – Senigallia, da operarsi ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in materia dalla già richiamata DGR n. 666 del 20/05/2008;

PRESO ATTO che la Società in parola ha ottenuto l’autorizzazione da parte della Provincia di Pesaro, con DD n. 54 del 28/07/2016, per la realizzazione del corso “Operatori Socio Sanitario, Cod.Corso A/16-195343;

ACQUISITA la richiesta di addvenire alla stipula del rapporto convenzionale de quo, del 05/09/2016, prot. ID n. 1123886, dal responsabile del Servizio Infermieristico-Tecnico, da individuarsi ad ogni effetto, quale referente della presente proposta;

PRESO ATTO che, dalla sottoscrizione della convenzione con il predetto Ente gestore, per l’Area Vasta n° 2 , discendono i sottoelencati adempimenti:

- a supportare l’ente gestore nell’individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- a supportare l’ente gestore nell’individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
- a segnalare tempestivamente all’ente gestore, e anche al “Comitato di indirizzo e controllo” di cui all’art. 6 degli “Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di

Operatore Socio Sanitario”, ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione;

- a consentire al tutor dell’ente gestore di contattare il tirocinante e il referente ente ospitante per verificare l’andamento del percorso e a trasmettere al Coordinatore Didattico del Corso , per ogni tirocinante, la valutazione finale (redatta dal tutor aziendale) sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio;
- a segnalare tempestivamente al Coordinatore Didattico del Corso qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché le assenze ripetute;
- a fornire un locale e/o armadietto per permettere il cambio della divisa ed il deposito degli effetti personali;
- a garantire il possesso di tutti i requisiti di adeguatezza delle proprie strutture in relazione alle materie oggetto del corso, e di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/08);

PRESO ATTO che la Soc. Cooperativa AGORA di Senigallia si impegna ad assicurare gli studenti del corso con polizza INAIL (Polizza n° 91453569) ed RC (Responsabilità Civile) (Polizza n° 901953) contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali e per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività pratiche di formazione professionale ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede corsuale.

PRESO ATTO che, allo scopo di addivenire ad una semplificazione dei processi decisionali in materia, i Direttori delle AAVV hanno ricevuto apposita delega da parte del DG ASUR per l’adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione e per la sottoscrizione del contratto con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’art. 18 della L. 196/1997, nella cui previsione rientra anche la tipologia di tirocinio in questione;

PRESO ATTO che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell’Area Vasta n. 2.

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.

2. Accogliere, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, la richiesta inoltrata con nota del 23/08/2016, dall’Ente di Formazione AGORA Soc. Cooperativa di Senigallia, di ospitare gli allievi del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario autorizzato dalla Provincia di Pesaro con DD. n° 54 del 28/07/2016 (cod. corso A/16-195343).

3. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione con AGORA Soc. Cooperativa di Senigallia, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, conformemente alla delega ricevuta dai Direttori di Area Vasta con nota DG ASUR prot. 23827 del 14/11/2011.

4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell’Azienda.

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

6. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Dirigente
Dott. Gabriele Colombo

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Claudio Costanzi

- ALLEGATI -

Schema di convenzione

**CONVENZIONE TRA
I SOGGETTI INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE
FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI
“OPERATORE SOCIO SANITARIO”**

T R A

l'ASUR – Area Vasta N.2, con sede legale in Ancona – Via Caduti del Lavoro n°40, C.F/P.I. 02175860424 – in persona del Direttore dell'Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell'Area Vasta N.2, in Fabriano - Via F. Turati, 51 - in virtù delle competenze di cui alla Legge Regionale n°17 del 01/08/2011 e ss. mm. ii., alla determina DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2” e giusta delega ricevuta, d'ora in poi denominato «soggetto ospitante»,

E

l'Ambito Territoriale Sociale di Senigallia con sede legale in Piazza Roma, 23 Municipalità di Monterado , nella persona del coordinatore d'Ambito Dott. Mandolini Maurizio nato a Roma il 27/05/1956 e domiciliato per la carica in Piazza Roma, 23 – 60012 Trecastelli (AN)

E

L'Ente di Formazione Agorà Società Cooperativa in seguito denominato Ente Gestore, con sede in Senigallia Via Cimabue, 21 partita IVA/Codice fiscale 01406700425 accreditato presso la Regione Marche, ai sensi del D.G.R. n. 62 del 17.01.2001 e n. 2164 dell'8.9.2001, per la macrotipologia formativa obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua con Decreto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro n.527/SIM del 17.10.14., nella persona della Sig.ra Rossetti Fabiana nata a Corinaldo il 23/05/1964, nella sua qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica in Senigallia via Cimabue, 21

PREMESSO

- che nella seduta del 22 febbraio 2001 è stato sancito un Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario, e per la disciplina provvisoria dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;

- che la deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008 e n.1831 del 15/12/2008 ha recepito l'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 ed ha approvato il sistema organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario;
- che la medesima deliberazione individua, quale strumento indispensabile e qualificante dell'attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei diversi soggetti coinvolti;
- che in particolare la deliberazione di Giunta Regionale sopra citata prevede la stipula di una convenzione da parte degli Enti che daranno attuazione alle attività formative, sulla base di uno schema di convenzione che fissa vincoli e condizioni di collaborazione tra gli Enti stessi;

si conviene e si pattuisce quanto segue

Art. 1

Attuazione degli interventi

I sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a programmare ed attuare congiuntamente, tramite i propri esperti, il corso di formazione per il conseguimento della qualifica di "Operatore Socio-Sanitario" in conformità a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008, sia per la parte teorica che per la parte di tirocinio/stage.

In conformità alle direttive regionali vigenti per la formazione professionale, l'Ente Gestore, in relazione al progetto presentato alla Provincia di Ancona sulla base di quanto stabilito nell'Avviso pubblico approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 19 del 18.02.2016 e con determina dirigenziale della Regione Marche n. 54 del 28/07/2016 ha approvato l'elenco dei corsi di formazione professionale corso **cod. A/16-195343**, si impegna a consegnare alla medesima Amministrazione Regionale copia della presente convenzione sottoscritta.

L'Ente Gestore si impegna altresì ad applicare le procedure amministrative e di rendicontazione previste dalle direttive regionali e provinciali vigenti.

Art. 2

Modalità attuative della convenzione.

I sottoscrittori danno attuazione agli impegni assunti nella presente convenzione, in conformità:

- a) agli "Standard formativi del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario" approvato con DGR n. 666 del 20/05/2008 e n.1831 del 15/12/2008;
- b) al "Repertorio didattico del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario" approvato con DGR n. 666 del 20/05/2008 e n.1831 del 15/12/2008;
- c) alle "Linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi all'interno dei percorsi formativi per Operatore

Socio-sanitario” approvate con DGR n. 666 del 20/05/2008 e n.1831 del 15/12/2008;

- d) alle direttive regionali in materia di Formazione Professionale.

Art. 3

Obblighi dell'ente gestore

Ai fini della presente convenzione l'ente gestore si impegna:

- a) a presentare il progetto formativo presso la Regione Marche per ottenerne l'autorizzazione allo svolgimento e l'eventuale cofinanziamento;
- b) a rappresentare unitamente i sottoscrittori della presente convenzione di fronte alla Regione Marche e di fronte ad ogni altro organismo istituzionale;
- c) a reperire il personale docente e non docente idoneo per lo svolgimento delle attività formative;
- d) ad individuare sedi formative e di tirocinio/stage idonee per lo svolgimento delle attività;
- e) a gestire e coordinare l'intero apparato organizzativo del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario”;
- f) a curare ogni rapporto istituzionale, con il personale docente e non docente, con gli utenti e con ogni soggetto esterno;
- g) a farsi carico di ogni vincolo amministrativo derivante da eventuali contributi finanziari, sollevando sin d'ora l'Azienda Sanitaria ed il Coordinatore d'Ambito da ogni responsabilità, anche di tipo finanziario;
- h) a segnalare tempestivamente al “Comitato di indirizzo e controllo” di cui all'art. 6 degli “Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario” ogni elemento di criticità, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione;
- i) ad individuare presso la struttura sanitaria ospitante almeno un tutor - guida di tirocinio per la formazione degli allievi in tirocinio,
- l) ad assicurare gli studenti del corso con polizza INAIL (Polizza n° 91453569) ed RC (Responsabilità Civile) (Polizza n° 901953) contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali e per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività pratiche di formazione professionale ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede corsuale;
- m) a fornire al tirocinante il vestiario (divisa – cartellino di riconoscimento – calzatura) appropriato, ai sensi delle normative vigenti, per lo svolgimento del tirocinio;
- n) a monitorare – verificare l'andamento del tirocinio e l'attività di formazione mediante incontri, tra il tutor dell'ente gestore, lo studente e la guida di tirocinio aziendale;

Art. 4

Ruolo dell'ente ospitante

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa l'ente ospitante è garante della qualità degli esiti formativi di ambito sanitario.

In particolare si impegna :

- a) a supportare l'ente gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- b) a supportare l'ente gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
- c) a segnalare tempestivamente all'ente gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario", ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione;
- d) a consentire al tutor dell'ente gestore di contattare il tirocinante e il referente ente ospitante per verificare l'andamento del percorso e a trasmettere al Coordinatore Didattico del Corso , per ogni tirocinante, la valutazione finale (redatta dal tutor aziendale) sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio;
- e) a segnalare tempestivamente al Coordinatore Didattico del Corso qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché le assenze ripetute;
- f) a fornire un locale e/o armadietto per permettere il cambio della divisa ed il deposito degli effetti personali;
- g) a garantire il possesso di tutti i requisiti di adeguatezza delle proprie strutture in relazione alle materie oggetto del corso, e di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/08);

Art. 5

Ruolo del coordinatore d'Ambito Territoriale Sociale

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa, il coordinatore d'Ambito è garante della qualità degli esiti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del Regolamento Regionale 08 marzo 2004, n. 1 emanato ai sensi della Legge Regionale 6 novembre 2002, n. 20 .

In particolare si impegna :

- a) a supportare l'ente gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- b) a supportare l'ente gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi;
- c) a segnalare tempestivamente all'ente gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario", ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 6
Decorrenza

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di firma della medesima e durerà fino alla conclusione delle prove di esame per il conseguimento della certificazione finale.

La presente convenzione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 5 della legge 21.12.1978, n. 845 e verrà registrata in caso d'uso.

Per tutte le controversie derivanti dal presente atto è competente esclusivamente il foro di Ancona.

Letto e sottoscritto in data

L'Ente Gestore
Legale rappresentante
Prof.ssa Fabiana Rossetti

.....
Per l'ASUR AV2 – Sede di Senigallia
Il Direttore Ing. Maurizio Bevilacqua
giusta delega ricevuta

.....
Per l'Ambito Territoriale Sociale
Il Coordinatore d'Ambito
Dott. Maurizio Mandolini